MASSIME CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE 2023

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

3 febbraio 2023, n. 1

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Ugo Marco Pollice (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma)

Mancato assolvimento della Formazione professionale continua – Proroga al 30 settembre 2020 per l'assolvimento dell'obbligo formativo relativo al periodo precedente – Esclusione dei crediti utili per la revisione legale – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per sette giorni – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Esecutività nonostante l'impugnazione del provvedimento – Accoglimento parziale del ricorso con irrogazione della sanzione disciplinare della censura.

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, art. 26;
Informativa CNDCEC 6 aprile 2020, n. 30.

La proroga disposta dal CNDCEC fino al 30 settembre 2020 per conseguire CFP conteggiabili a copertura della quota di CFP da conseguire nel triennio precedente (triennio 2017-2019) è limitata ai CFP "non utili" per la revisione legale (vedasi informativa CNDCEC n. 30 del 6 aprile 2020).

L'esecutività del provvedimento sanzionatorio non è condizionata dalla sua mancata impugnazione, essendo solo previsto dall'art. 26 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale che i provvedimenti sanzionatori siano esecutivi spirato il termine per la loro impugnazione, salvo che il Consiglio di Disciplina Nazionale non ne sospenda l'efficacia.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

3 febbraio 2023, n. 2

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Michela Marrone (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena)

Esposto nei confronti di un professionista – Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della censura – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Rinuncia al ricorso – Dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Art. 100 c.p.c.;
D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, art. 49.

Dalla rinuncia al ricorso deriva l'estinzione del procedimento davanti al Consiglio di Disciplina Nazionale, posto che l'art. 100 c.p.c. esprime il principio - applicabile anche a tale procedimento – secondo il quale l'interesse ad agire deve sussistere in capo a chi propone l'azione non soltanto al

momento della proposizione della stessa ma, altresì, fino al momento del passaggio in decisione del procedimento.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

3 febbraio 2023, n. 3

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Rosaria Garbuglia (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari)

Archiviazione del procedimento disciplinare da parte dell'organo di disciplina territoriale nei confronti di un iscritto – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale da parte dell'esponente – Inammissibilità del ricorso.

D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, art. 55.

L'ordinamento non dà all'esponente il diritto di impugnare le decisioni dell'organo di disciplina territoriale. Infatti, l'art. 55 del D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005 stabilisce che "avverso le decisioni assunte" in materia disciplinare "dal Consiglio dell'Ordine territoriale, può essere proposto ricorso al Consiglio nazionale da parte [solo] dell'interessato e del pubblico ministero entro trenta giorni dalla notificazione" e la funzione del procedimento disciplinare non è quella di tutelare gli interessi dell'esponente, ciò per cui lo stesso potrà avvalersi degli ordinari strumenti processuali avanti ai giudici ordinari (ai quali domandare, in ricorrenza dei presupposti di legge, il risarcimento di danni eventualmente subiti), ma gli interessi dell'Ordine professionale e pubblici in relazione alla tutela del decoro, della reputazione e dell'onore dell'Ordine stesso, nonché al corretto svolgimento della professione.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

3 febbraio 2023, n. 4

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Vincenzo Morelli (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova)

Archiviazione del procedimento disciplinare da parte dell'organo di disciplina territoriale nei confronti di un iscritto – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale da parte dell'esponente – Inammissibilità del ricorso.

D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, art. 55.

L'ordinamento non dà all'esponente il diritto di impugnare le decisioni dell'organo di disciplina territoriale. Infatti, l'art. 55 del D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005 stabilisce che "avverso le decisioni assunte" in materia disciplinare "dal Consiglio dell'Ordine territoriale, può essere proposto ricorso al Consiglio nazionale da parte [solo] dell'interessato e del pubblico ministero entro trenta giorni

dalla notificazione" e la funzione del procedimento disciplinare non è quella di tutelare gli interessi dell'esponente, ciò per cui lo stesso potrà avvalersi degli ordinari strumenti processuali avanti ai giudici ordinari (ai quali domandare, in ricorrenza dei presupposti di legge, il risarcimento di danni eventualmente subiti), ma gli interessi dell'Ordine professionale e pubblici in relazione alla tutela del decoro, della reputazione e dell'onore dell'Ordine stesso, nonché al corretto svolgimento della professione.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

3 febbraio 2023, n. 5

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Annalisa Naldi (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pavia)

Archiviazione del procedimento disciplinare da parte dell'organo di disciplina territoriale nei confronti di un iscritto – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale da parte dell'esponente – Inammissibilità del ricorso.

D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, art. 55.

L'ordinamento non dà all'esponente il diritto di impugnare le decisioni dell'organo di disciplina territoriale. Infatti, l'art. 55 del D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005 stabilisce che "avverso le decisioni assunte" in materia disciplinare "dal Consiglio dell'Ordine territoriale, può essere proposto ricorso al Consiglio nazionale da parte [solo] dell'interessato e del pubblico ministero entro trenta giorni dalla notificazione" e la funzione del procedimento disciplinare non è quella di tutelare gli interessi dell'esponente, ciò per cui lo stesso potrà avvalersi degli ordinari strumenti processuali avanti ai giudici ordinari (ai quali domandare, in ricorrenza dei presupposti di legge, il risarcimento di danni eventualmente subiti), ma gli interessi dell'Ordine professionale e pubblici in relazione alla tutela del decoro, della reputazione e dell'onore dell'Ordine stesso, nonché al corretto svolgimento della professione.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

3 febbraio 2023, n. 6

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Liliana Smargiassi (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Teramo)

Invito al Consiglio di Disciplina di valutare la rilevanza deontologica della condotta di un professionista iscritto nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Inammissibilità del ricorso.

D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, art. 55.

Nella disciplina del procedimento amministrativo, gli atti di promozione di un'apertura di procedimento non sono impugnabili in via autonoma, in quanto la lesione della sfera giuridica del

destinatario è - salvo situazioni eccezionali che non ricorrono nel caso di specie - imputabile all'atto che conclude il procedimento.

E' inammissibile l'impugnazione di un invito al Consiglio di disciplina di valutare la rilevanza deontologica della condotta di un professionista iscritto all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, non trattandosi di un provvedimento disciplinare impugnabile ai sensi dell'art. 55, D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

9 marzo 2023, n. 7

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Liliana Smargiassi (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma)

Mancato assolvimento della Formazione professionale continua – Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per ventidue giorni – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale — Ininfluenza sull'obbligo formativo di problemi familiari e difficoltà economico-professionali a meno che non abbiano determinato dimostrata impossibilità a svolgere la professione e provvedimenti di esenzione – Rigetto del ricorso.

D.P.R. 12 agosto 2012, n. 137 art. 7;
Codice deontologico, art. 8.

Problemi familiari e difficoltà economico-professionali, salvo il caso di dimostrata impossibilità di svolgere la professione e salvo che non abbiano determinato un provvedimento di esenzione totale o parziale dell'obbligo formativo, non incidono sull'obbligo medesimo. né possono giustificarne, ex post, l'inadempimento.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

9 marzo 2023, n. 8

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Domenico Calvelli (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma)

Mancato assolvimento della Formazione professionale continua – Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per novanta giorni - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Avanzata età del professionista ed assenza di precedenti disciplinari - Possibile rilevanza sulla determinazione della sanzione — Accoglimento parziale del ricorso con irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per sessanta giorni.

D.P.R. 12 agosto 2012, n. 137 art. 7;
Codice deontologico, art. 8;
Regolamento recante il Codice delle sanzioni disciplinari, art. 4.

L'avanzata età del professionista e il fatto che questi non sia mai stato attinto da provvedimenti disciplinari non incide sull'obbligo formativo (salvo la riduzione del numero dei crediti formativi che gli iscritti devono conseguire eventualmente stabilito dal Regolamento per la formazione continua), ma possono costituire elementi di valutazione nella determinazione della sanzione da comminare.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

9 marzo 2023, n. 9

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Rosaria Garbuglia (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma)

Mancato assolvimento della Formazione professionale continua – Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per novanta giorni - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Iscrizione nell'Albo solo per una parte limitata del triennio di riferimento – Incidenza sulla gravità dell'inadempimento dell'obbligo formativo e la determinazione della relativa sanzione - Accoglimento parziale del ricorso con irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per un mese.

D.P.R. 12 agosto 2012, n. 137 art. 7;
Codice deontologico, art. 8.
Regolamento per la formazione professionale continua, art. 4.

L'illecito deontologico di chi non abbia conseguito alcun credito formativo nel triennio di riferimento, essendo sempre stato iscritto nell'Albo professionale, non è del tutto sovrapponibile alla situazione di chi non abbia crediti formativi risultando però soggetto al relativo obbligo solo per una parte del triennio di riferimento (nella specie, un anno circa su tre), non essendo per l'altra parte del triennio iscritto all'Albo: ciò può determinare un'attenuazione della sanzione da comminare.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

9 marzo 2023, n. 10

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Michela Marrone (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma)

Mancato assolvimento della Formazione professionale continua in un periodo precedente ad una momentanea cancellazione/sospensione dall'Albo del professionista - Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per 135 giorni – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Difetti di motivazione - Rilevanza – Limiti - Computo dei termini di avvio e di conclusione del procedimento – Rigetto del ricorso.

D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, art. 55;
Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, art. 9.

Una volta che l'incolpato risulti iscritto nell'Albo professionale lo stesso può essere sottoposto a procedimento disciplinare anche per illeciti deontologici commessi in un periodo precedente ad una sua momentanea cancellazione/sospensione dall'Albo medesimo.

In materia disciplinare, difetti di motivazione dell'atto impugnato non impediscono al Consiglio di Disciplina Nazionale di comminare la sanzione ritenuta giusta riformulando la motivazione, purché sia stato rispettato il principio del contraddittorio nel procedimento disciplinare svoltosi davanti all'organo di disciplina territoriale e lo stesso non sia nullo. Si tratta infatti di diritti soggettivi. Inoltre, ai sensi dell'art. 55, comma 3, D.Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, il Consiglio medesimo conosce interamente del fatto portato alla sua attenzione e può autonomamente rivalutare fatti e circostanze e rideterminare, aggravandola o allievandola, la sanzione da irrogare all'iscritto.

Il procedimento disciplinare è avviato con la notifica dell'atto di apertura dello stesso ed è concluso con la delibera di irrogazione della sanzione o di archiviazione (art. 9, Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale).

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

9 marzo 2023, n. 11

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Annalisa Naldi (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecco)

Apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di un professionista per avere sottratto somme in qualità di curatore fallimentare – Sospensione cautelare dell'iscritto in attesa degli esiti del procedimento penale – Sentenza penale di c.d. patteggiamento – Rilevanza – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per due anni con decurtazione del periodo di sospensione cautelare - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Rigetto del ricorso.

Artt. 444 e 653 c.p.p.

Ancorché il procedimento disciplinare sia autonomo rispetto al procedimento penale aperto per lo stesso fatto, la sentenza penale di patteggiamento fa stato - ai sensi del combinato disposto degli artt. 445, c. 1 bis, e 653, c. 1 bis, C.p.p. - nel giudizio disciplinare per quanto attiene all'accertamento dei fatti, alla loro estrinsecazione soggettiva ed oggettiva, nonché alla responsabilità dell'incolpato in ordine alla loro commissione - fattispecie anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia").

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

9 marzo 2023, n. 12

Presidente e Relatore Maria Ziliotti (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano)

Esposto a carico di un iscritto per mancato assolvimento adempimenti contabili e fiscali - Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per quattro mesi – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Adozione del provvedimento in assenza di udienza dibattimentale – Accoglimento del ricorso.

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, artt. 12, 13 e 14.

In assenza dell'espletamento della fase dibattimentale del procedimento disciplinare, il conclusivo provvedimento disciplinare è illegittimo per violazione di inderogabili norme regolamentari che ne disciplinano lo svolgimento.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

9 marzo 2023, n. 13

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Tito Antonio Giuffrida (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Terni)

Archiviazione del procedimento disciplinare da parte dell'organo di disciplina territoriale nei confronti di un iscritto – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale da parte dell'esponente – Inammissibilità del ricorso.

D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, art. 55.

L'ordinamento non dà all'esponente il diritto di impugnare le decisioni dell'organo di disciplina territoriale. Infatti, l'art. 55 del D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005 stabilisce che "avverso le decisioni assunte" in materia disciplinare "dal Consiglio dell'Ordine territoriale, può essere proposto ricorso al Consiglio nazionale da parte [solo] dell'interessato e del pubblico ministero entro trenta giorni dalla notificazione" e la funzione del procedimento disciplinare non è quella di tutelare gli interessi dell'esponente, ciò per cui lo stesso potrà avvalersi degli ordinari strumenti processuali avanti ai giudici ordinari (ai quali domandare, in ricorrenza dei presupposti di legge, il risarcimento di danni eventualmente subiti), ma gli interessi dell'Ordine professionale e pubblici in relazione alla tutela del decoro, della reputazione e dell'onore dell'Ordine stesso, nonché al corretto svolgimento della professione.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

9 marzo 2023, n. 14

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Vincenzo Morelli (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli)

Archiviazione del procedimento disciplinare da parte dell'organo di disciplina territoriale nei confronti di un iscritto – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale da parte dell'esponente – Inammissibilità del ricorso.

D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, art. 55.

L'ordinamento non dà all'esponente il diritto di impugnare le decisioni dell'organo di disciplina territoriale. Infatti, l'art. 55 del D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005 stabilisce che "avverso le decisioni assunte" in materia disciplinare "dal Consiglio dell'Ordine territoriale, può essere proposto ricorso al Consiglio nazionale da parte [solo] dell'interessato e del pubblico ministero entro trenta giorni dalla notificazione" e la funzione del procedimento disciplinare non è quella di tutelare gli interessi dell'esponente, ciò per cui lo stesso potrà avvalersi degli ordinari strumenti processuali avanti ai giudici ordinari (ai quali domandare, in ricorrenza dei presupposti di legge, il risarcimento di danni eventualmente subiti), ma gli interessi dell'Ordine professionale e pubblici in relazione alla tutela del decoro, della reputazione e dell'onore dell'Ordine stesso, nonché al corretto svolgimento della professione.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

20 aprile 2023, n. 15

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Vincenzo Morelli (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma)

Mancato assolvimento della Formazione professionale continua – Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per quaranta giorni – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Giustificazione *ex post* con grave malattia di parenti stretti – Irrilevanza se non tempestivamente denunciata – Adempimento tramite autoformazione – Rigetto del ricorso.

D.P.R. 12 agosto 2012, n. 137 art. 7;
Codice deontologico, art. 8;
Regolamento per la formazione professionale continua, art. 8.

L'esenzione dall'obbligo formativo per malattia grave di parenti stretti può essere oggetto di un provvedimento amministrativo specifico che l'iscritto deve chiedere senza ritardo rispetto al sopravvenire della causa di esenzione (art. 8, comma 2, del Regolamento per la formazione professionale continua). In altri termini, l'inadempimento dell'obbligo formativo non può essere giustificato ex post deducendo ad anni di distanza pretesi impedimenti, ma, sussistendone i presupposti, il relativo obbligo può essere rimosso ex ante (o comunque tempestivamente) in virtù del provvedimento amministrativo di cui sopra.

L'obbligo formativo va adempiuto tramite la frequenza ad eventi accreditati dagli organi della professione e nelle altre modalità indicate nel sopra citato Regolamento, mentre non può essere riconosciuta validità a forme di aggiornamento professionale (non controllate e non controllabili dagli organi della professione) di carattere personale o, comunque, diverse da quelle predette.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

20 aprile 2023, n. 16

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Cristina Bertinelli (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Arezzo)

Mancato assolvimento della Formazione professionale continua – Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per cinquanta giorni – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - - Giustificazione *ex post* con grave malattia – Irrilevanza se non tempestivamente denunciata ai fini della relativa esenzione – Rigetto del ricorso.

D.P.R. 12 agosto 2012, n. 137 art. 7;
Codice deontologico, art. 8;
Regolamento per la formazione professionale continua, art. 8.

L'esenzione dall'obbligo formativo per malattia può essere oggetto di un provvedimento amministrativo specifico che l'iscritto deve chiedere senza ritardo rispetto al sopravvenire della causa di esenzione (art. 8, comma 2, del Regolamento per la formazione professionale continua). In altri termini, l'inadempimento dell'obbligo formativo non può essere giustificato ex post deducendo ad anni di distanza pretesi impedimenti, ma, sussistendone i presupposti, il relativo obbligo può essere rimosso ex ante (o comunque tempestivamente) in virtù del provvedimento amministrativo di cui sopra.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

20 aprile 2023, n. 17

Presidente e Relatore Maria Ziliotti (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova)

Mancato assolvimento del versamento del contributo all'Ordine professionale – Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della censura – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Inammissibilità in caso di regolarizzazione intervenuta *medio tempore* – Accoglimento del ricorso.

D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, art. 54;
Regolamento per la riscossione dei contributi, art. 7.

Il provvedimento di sospensione non può essere disposto se nel frattempo il professionista ha trasmesso prova del pagamento dovuto. Se disposta, la sospensione deve essere revocata.

In materia di omesso versamento dei contributi per l'iscrizione nell'albo (art. 12, lett. p), D.Lgs. n. 139 del 2005), le sanzioni da comminare sono dettate dalla normativa speciale di cui all'art. 54, cit. e dall'art. 7 del Regolamento cit., con la conseguenza che non hanno luogo le sanzioni della censura e della radiazione (previste da altre, inapplicabili, disposizioni), ma le misure della sospensione per morosità e, in caso la stessa permanga, della cancellazione dall'Albo ai sensi del predetto art. 7.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

20 aprile 2023, n. 18

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Rosaria Garbuglia (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pistoia)

Provvedimento dell'Autorità Giudiziaria di custodia cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un iscritto per reati di bancarotta e tributari - Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della misura della sospensione cautelare dall'esercizio della professione connessa all'adozione della misura cautelare penale – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, art. 53;
Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, art. 10.

Mentre, nel caso di sospensione cautelare "facoltativa" (primo comma dell'art. 53 cit.), la valutazione sulla gravità del fatto deve essere svolta dal Consiglio o Collegio di Disciplina dell'Ordine territoriale, nel caso di sospensione cautelare "obbligatoria" (secondo comma dell'art. 53 cit.), la valutazione sulla gravità dei fatti risulta invece compiuta in via preventiva dal legislatore: in questo secondo caso il Consiglio o Collegio di Disciplina territoriale, accertata la sussistenza dei presupposti di applicazione della norma, deve dunque limitarsi a "comunque disporre" la sospensione del professionista dall'esercizio della professione.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

20 aprile 2023, n. 19

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Liliana Smargiassi (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brindisi)

Archiviazione di un procedimento disciplinare nei confronti di un iscritto – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi - Consulente tecnico di parte chiamato dalla difesa a riferire in udienza - Posizione assimilabile a quella di teste – Rigetto del ricorso.

Art. 372 c.p.

Il consulente tecnico di parte - nella specie, dottore commercialista - opera in una posizione di assistente alla parte, ma qualora sia chiamato dalla difesa a riferire in udienza assume (nella specie in un giudizio penale) una posizione assimilabile a quella di teste, e ciò impone una particolare attenzione nel momento di rendere la relativa deposizione.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

20 aprile 2023, n. 20

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Domenico Calvelli (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma)

Mancato assolvimento della Formazione professionale continua - Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per 180 giorni - Ricorso al Consiglio di Disciplina Nazionale – Termini per la presentazione del ricorso - Perentorietà – Inammissibilità di assolvimento dell'obbligo formativo tramite autoformazione - Irricevibilità del ricorso.

D.M. 15 febbraio 1949, artt. 1 e 4;
D.P.R. 12 agosto 2012, n. 137 art. 7;
Codice deontologico, art. 8;
Regolamento per la formazione professionale continua, artt. 4-7.

Il ricorso avverso le decisioni emesse dagli organi di disciplina territoriali deve essere proposto entro trenta giorni dalla notificazione della decisione che si intende impugnare, ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.M. 15 febbraio 1949 (Regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale dei professionisti in economia e commercio) i quali prevedono che il ricorso deve essere proposto entro il termine di trenta giorni e che è irricevibile il ricorso quando sia proposto oltre tale termine, con ciò evidenziandosi il carattere perentorio del termine medesimo.

L'obbligo formativo va adempiuto tramite la frequenza ad eventi accreditati dagli organi della professione e nelle altre modalità indicate nel Regolamento per la formazione professionale continua; infatti, non può essere riconosciuta validità a forme di aggiornamento professionale (non controllate e non controllabili dagli organi della professione) di carattere personale o, comunque, diverse da quelle predette.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

20 aprile 2023, n. 21

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Michela Marrone (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma)

Mancato assolvimento della Formazione professionale continua – Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per 44 giorni – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale contenente istanza di sospensione cautelare dell'efficacia del provvedimento in assenza di valido ricorso – Inammissibilità del ricorso.

D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, art. 53;
Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, art. 10.

La sospensione dell'efficacia del provvedimento disciplinare presuppone un ricorso validamente proposto (o che al momento della decisione sull'istanza cautelare può essere validamente proposto).

Infatti, il provvedimento cautelare costituisce un'anticipazione degli effetti di quello che si preannuncia potrebbe essere il provvedimento finale di merito, con la conseguenza che, se è escluso che quest'ultimo possa mai venire adottato, è anche esclusa l'emissione di qualsivoglia provvedimento cautelare.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

20 aprile 2023, n. 22

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Annalisa Naldi (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento)

Apertura di un procedimento disciplinare a carico di un professionista a seguito di procedimento penale per reati di cui agli artt. 2 e 13 bis comma 3 del D.Lgs. n. 74/2000 – Irrogazione della misura della sospensione cautelare dall'esercizio della professione per un anno - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Assoluzione del professionista perché il fatto non costituisce reato - Archiviazione del procedimento disciplinare da parte del Consiglio di Disciplina territoriale – Accoglimento del ricorso.

D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, art. 53;
Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, art. 10.

L'archiviazione del procedimento disciplinare disposta dall'organo di disciplina territoriale travolge l'efficacia del provvedimento di sospensione cautelare emessa nel corso del medesimo procedimento, visto che il provvedimento cautelare costituisce un'anticipazione degli effetti di quello che si preannuncia potrebbe essere il provvedimento disciplinare finale nell'ottica, con particolare riguardo alla materia disciplinare, anche di salvaguardare l'immagine e il decoro dell'Ordine. Ma una volta, con l'archiviazione, che sia escluso che quest'ultimo possa mai venire adottato, è anche escluso qualsivoglia provvedimento cautelare.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

25 maggio 2023, n. 23

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Michela Marrone (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli)

Esercizio di attività professionale in costanza di sospensione della stessa disposta dall'organo di disciplina territoriale per morosità – Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per dodici mesi – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Motivazione provvedimento sanzionatorio – Rilevanza comportamento dell'incolpato - Accoglimento parziale del ricorso con irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per otto mesi.

Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3;

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, art. 25;
Regolamento recante codice delle sanzioni disciplinari, artt. 4 e 9.

L'esercizio dell'attività oggetto della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile descritta nell'art. 1 del D. Lgs. n. 139 del 2005 è riservata a coloro che siano iscritti nel relativo Albo (art. 2 del medesimo decreto) e che non abbiano subito provvedimenti disciplinari di sospensione dall'esercizio della professionale di cui agli artt. 52 e 54 del medesimo decreto legislativo o misure cautelari di cui all'art. 53, così che incorre nel reato punito dall'art. 348 c.p. (esercizio abusivo di una professione) l'iscritto all'Albo che eserciti attività professionale durante un periodo di sospensione disciplinare (fattispecie di - tra l'altro - sistematica redazione di trasmissione di dichiarazioni Redditi P.f. e dichiarazione Iva, e di attività di depositario di scritture contabili).

Ai fini della motivazione del provvedimento sanzionatorio, è sufficiente che siano esposte le ragioni in base alle quali l'organo di disciplina territoriale ritiene di applicare la sanzione e che risulti l'esame, nel loro complesso, delle difese svolte dall'incolpato, senza che sia necessaria l'analitica confutazione di ciascuna sua deduzione.

Possono essere valutati, ai fini della determinazione della sanzione, pur quando non costituiscono specificamente "circostanze attenuanti" ai sensi dell'art. 9 del Codice delle Sanzioni disciplinari, comportamenti apprezzabili del professionista incolpato – che nella specie aveva integralmente sanato le morosità che avevano dato origine al provvedimento sanzionatorio, e aveva poi presentato istanza di cancellazione dall'Albo e chiusura della partita Iva in ragione dell'età anagrafica avanzata e di problemi di salute.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

25 maggio 2023, n. 24

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Cristina Bertinelli (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avellino)

Applicazione di misura cautelare nei confronti di un professionista da parte dell'Autorità Giudiziaria – Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per 24 mesi – Adozione del provvedimento senza avere espletato il relativo procedimento e senza convocazione per l'udienza dibattimentale – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Accoglimento del ricorso.

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, artt. 12, 13 e 14.

In assenza dell'espletamento del procedimento disciplinare e, in particolare, in assenza della sua fase dibattimentale, il conclusivo provvedimento disciplinare è illegittimo per violazione di inderogabili norme regolamentari che disciplinano l'esercizio del potere disciplinare.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

25 maggio 2023, n. 25

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Vincenzo Morelli (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Fermo)

Appropriazione, da parte di un professionista, di ingenti somme del fallimento di cui era curatore — Apertura di un procedimento disciplinare – Natura permanente violazione di precetti deontologici - Irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione dall'Albo – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Sussistenza dell'illecito – Rigetto del ricorso.

D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, artt. 50 e 55;
Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, art. 25;
Regolamento recante il Codice delle sanzioni, artt. 4, 7 e 8;
Codice deontologico, art. 29.

Illeciti storni di rilevanti importi di denaro dal patrimonio del fallimento ai conti correnti propri o di familiari possono determinare un provvedimento di radiazione.

Ha carattere permanente la violazione dei precetti deontologici (artt. 5 e 29 del Codice) di riferire all'Ordine professionale fatti ostativi (tra i quali va compresa la commissione di illeciti che può determinare la sospensione/radiazione dall'esercizio della professione/dall'Ordine). Pertanto, i termini prescrizionali per l'esercizio della relativa azione disciplinare decorrono dal giorno in cui è cessata la permanenza e, nel caso di cui in discorso, quindi, il termine di prescrizione deve essere calcolato a partire dal momento in cui è venuta meno la violazione dell'obbligo di denuncia.

Il dovere di sottoporre a procedimento disciplinare il professionista sottoposto a processo penale relativo a fatti di rilievo (anche) deontologico, conclusosi per non doversi procedere per prescrizione, sussiste anche nel caso di pronuncia del giudice per l'udienza preliminare che rifiuti di disporre l'avvio del giudizio penale per tale motivo (per intervenuta prescrizione).

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

25 maggio 2023, n. 26

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Rosaria Garbuglia (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Como)

Esposto nei confronti di un professionista per appropriazione di ingenti somme del cliente – Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione dall'albo — Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

Regolamento recante il Codice delle sanzioni, artt. 4, 7 e 8.

Il professionista che trattenga ripetutamente rilevanti importi consegnatigli dai clienti al fine del pagamento delle tasse può legittimamente essere radiato dall'Ordine professionale.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

25 maggio 2023, n. 27

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Ugo Marco Pollice (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto)

Apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di un professionista - Istanza di ricusazione nei confronti di un componente del Consiglio di Disciplina territoriale – Rigetto dell'istanza di ricusazione – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Cessazione componente ricusato dalla carica di Consigliere di Disciplina dell'Ordine – Dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, art. 51;
Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, art. 6.

La ricusazione è uno strumento di origine processuale finalizzato ad assicurare l'imparzialità e la terzietà del soggetto giudicante attraverso il rimedio della sostituzione, su richiesta del soggetto giudicato, del giudicante. Pertanto, se il soggetto ricusato cessa nella carica di Consigliere del Consiglio di Disciplina dell'Ordine, si realizza la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione del provvedimento di rigetto dell'istanza di ricusazione.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

25 maggio 2023, n. 28

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Vincenzo Morelli (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari)

Apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di un professionista sottoposto a procedimento penale – Irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione dall'Albo – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Sospensione del procedimento fino agli esiti del procedimento penale - Processo penale conclusosi con dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato – Elemento ostativo all'avvio del procedimento disciplinare per fatti connessi – Esclusione – Rigetto del ricorso.

D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, art. 50.

L*a sentenza penale definitiva di non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione non osta all'avvio del procedimento disciplinare, né osta all'applicazione di una sanzione disciplinare, poiché tale preclusione sussiste nella sola ipotesi di identità materiale tra fatto penale e fatto disciplinare sanzionato, quando la sentenza di proscioglimento sia emessa perché il fatto non sussiste ovvero l'imputato non lo ha commesso. L'organo di disciplina può legittimamente, anche in assenza di giudicato penale, sulla base di autonomi elementi di valutazione tratti da tutti gli atti formati ed acquisiti nell'ambito del procedimento, concludere per la sussistenza di una responsabilità deontologica e comminare una sanzione disciplinare.*

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

22 giugno 2023, n. 29

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Tito Antonio Giuffrida (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pavia)

Apertura di un procedimento disciplinare avente ad oggetto i medesimi fatti già oggetto di provvedimento di archiviazione di altro procedimento nei confronti di un professionista – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per due mesi – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Inammissibilità – Elemento giuridico nuovo che non modifica la "materialità" dei fatti – Irrilevanza – Principio del *"ne bis in idem"* – Applicabilità anche ai procedimenti disciplinari a carico di iscritti all'Ordine professionale – Accoglimento del ricorso.

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, artt. 7, 8, e 9.

*Il procedimento disciplinare aperto per un fatto per il quale altro procedimento disciplinare si era concluso con provvedimento di archiviazione è illegittimo, applicandosi il principio del "*ne bis in idem*" anche ai procedimenti disciplinari a carico di professionisti iscritti nell'Albo professionale. Irrilevante al riguardo l'eventuale sopravvenire di elementi nuovi che non incidono sulla materialità del fatto contestato ed oggetto del procedimento disciplinare.*

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

22 giugno 2023, n. 30

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Annalisa Naldi (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia)

Apertura di un procedimento disciplinare per mancato assolvimento adempimenti connessi ad incarico professionale – Irrogazione della sanzione disciplinare della censura – Impugnazione

al Consiglio di Disciplina Nazionale – Adozione del provvedimento in assenza di udienza dibattimentale – Accoglimento del ricorso.

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, artt. 12, 13 e 14.

In assenza dell'espletamento della fase dibattimentale del procedimento disciplinare, il conclusivo provvedimento disciplinare è illegittimo per violazione di inderogabili norme regolamentari che disciplinano l'esercizio del potere disciplinare.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

22 giugno 2023, n. 31

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Michela Marrone (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lucca)

Esposto nei confronti di un professionista per omessa restituzione documentazione a seguito cessazione del mandato professionale — Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della censura – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Mancata prova del possesso da parte del professionista della documentazione richiesta dal cliente o dal professionista subentrante in restituzione – Esclusione della responsabilità professionale – Accoglimento del ricorso.

Codice deontologico, art. 16.

Se non è provato che tra i documenti in possesso del professionista vi siano quelli chiesti in restituzione dal cliente – o dal professionista subentrante in occasione della cessazione del mandato professionale, non può essere addebitata alcuna responsabilità disciplinare connessa alla mancata consegna di tali documenti (fattispecie relativa alla richiesta di consegna dei "mastrini" che solitamente scaturiscono dai programmi informatici di gestione).

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

22 giugno 2023, n. 32

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Rosaria Garbuglia (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa)

Apertura di un procedimento disciplinare a seguito di segnalazione riferita ad annunci pubblicitari ingannevoli, denigratori, comparativi e scorretti - Irrogazione della sanzione

disciplinare della censura - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

Codice deontologico, art. 44.

Costituisce illecito deontologico fornire informazioni pubblicitarie equivoche, denigratorie, comparative e suggestive, come nel caso di iscritto all'Ordine professionale che, socio anche di Società di consulenza, pubblicizza l'attività di questa ultima con slogan del genere "oltre il solito commercialista", che lasciava intendere che il soggetto che veicolava la pubblicità e lo svolgimento dell'attività pubblicizzata fosse un dottore commercialista e che al contempo risultava irrispettoso e denigratorio nei confronti dei commercialisti iscritti nell'Albo professionale, con la conseguenza che l'immagine della professione ne esce lesa, a favore di soggetti terzi".

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

12 settembre 2023, n. 33

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Domenico Calvelli (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avezzano)

Parziale assolvimento della Formazione professionale continua – Archiviazione immediata del procedimento con irrogazione di un richiamo – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Partecipazione ad eventi formativi non accreditati organizzati da altre istituzioni pubbliche (art. 16. Lett. p) – Rigetto del ricorso.

D.M. 15 febbraio 1949, artt. 1 e 4;
D.P.R. 12 agosto 2012, n. 137 art. 7;
Codice deontologico, art. 8;
Regolamento per la formazione professionale continua, artt. 4-7 e 16.

Alla frequenza di corsi non accreditati col sistema di accreditamento degli Organi della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile possono essere attribuiti un numero di crediti formativi non superiore al numero massimo per essi previsti dal Regolamento per la formazione professionale continua. Oltre questo numero non possono essere riconosciuti crediti formativi e il professionista - se non ha altrimenti validamente conseguito i CFP mancanti - viene a trovarsi in una posizione deficitaria rispetto a quanto richiesto dal predetto Regolamento commettendo, con ciò, illecito deontologico.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

12 settembre 2023, n. 34

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Vincenzo Morelli (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Livorno)

Mancato assolvimento della Formazione professionale continua – Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della censura – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Divieto compensazione crediti mancanti nel triennio con crediti conseguiti nel triennio successivo – Rigetto del ricorso.

D.M. 8 luglio 2021, n. 135, art. 14;
Regolamento per la formazione professionale continua, artt. 4-7 e 16.

I crediti formativi omessi in un triennio non possono essere "compensati" con i crediti del triennio successivo.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

12 settembre 2023, n. 35

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Ugo Marco Pollice (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna)

Esposto nei confronti di un professionista - Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della censura – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Divieto del professionista di usare espressioni sconvenienti ed offensive verso colleghi – Accoglimento del ricorso.

Codice deontologico, art. 15.

Non viola il precetto deontologico del divieto di usare espressioni sconvenienti ed offensive nello svolgimento dell'attività professionale, il professionista che accusi un Collega di parzialità nello svolgimento da parte di questo ultimo dell'attività di Consulente tecnico di parte e che usi espressioni critiche dell'operato di questo ultimo in sede di esposto disciplinare.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

12 settembre 2023, n. 36

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Fabrizio Escheri (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova**)**

Esposto nei confronti di un professionista per omessa restituzione documentazione contabile – Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della censura – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

Codice deontologico, artt. 16 e 23.

Costituisce illecito deontologico il non aver curato, con la correttezza e diligenza richieste dalle norme deontologiche, la consegna della documentazione contabile e fiscale del cliente a seguito del recesso da parte dello stesso dal rapporto professionale.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

12 settembre 2023, n. 37

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Ugo Marco Pollice (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso)

Segnalazione per mancato riscontro all'Ordine in relazione all'invio della polizza assicurativa - Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della censura – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Omissione dell'obbligo di dare seguito tempestivamente alle richieste provenienti dagli organi dell'ordinamento professionale – Rigetto del ricorso.

Codice deontologico, art. 11.

L'avere trascurato per circa un anno di dare seguito alla richiesta di documentazione (nella specie, relativa alla polizza professionale di cui è obbligatorio per i professionisti dotarsi) formulata dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza, costituisce violazione del precetto deontologico (art. 11 del codice deontologico), secondo il quale il "professionista ha l'obbligo di rispondere tempestivamente alle comunicazioni a lui inviate dall'Ordine e dal Consiglio di Disciplina". Non vale al riguardo la giustificazione di non avere consultato la casella di posta elettronica certificata, trattandosi di strumento di comunicazione obbligatorio che il professionista deve presidiare.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

12 settembre 2023, n. 38

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Rosaria Garbuglia (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Agrigento)

Persistente morosità del professionista nel pagamento dei contributi all'Ordine professionale – Diffida a regolarizzare decorso un anno dal provvedimento di sospensione - Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione del provvedimento di cancellazione dall'Albo – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, art. 54;

Regolamento per la riscossione dei contributi, art. 7.

Dopo un anno di sospensione per morosità, in assenza di regolarizzazione il professionista, nelle forme del procedimento disciplinare, è cancellato dall'Albo professionale; il provvedimento di cancellazione in questo caso è atto dovuto, visto che la normativa applicabile non lascia

discrezionalità alcuna all'Ordine professionale: una volta che l'iscritto sia stato sospeso per morosità e che perduri per oltre un anno tale situazione, nonostante l'ulteriore invito a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 60 giorni, il professionista, osservate le forme del procedimento disciplinare, è inevitabilmente cancellato dall'Albo professionale.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

12 settembre 2023, n. 39

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Annalisa Naldi (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti di Foggia)

Irrogazione del provvedimento di cancellazione dall'Albo per morosità del professionista relativa al mancato pagamento dei contributi all'Ordine professionale senza la preventiva apertura di un procedimento disciplinare - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Mancato rispetto delle forme del procedimento disciplinare – Accoglimento del ricorso.

D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, art. 54;
Regolamento per la riscossione dei contributi, art. 7.

La cancellazione dall'Albo professionale per morosità nel pagamento dei contributi all'Ordine professionale senza seguire le forme del procedimento disciplinare (apertura del procedimento, convocazione dell'interessato per il dibattimento, è così via, secondo quanto disposto dal Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale – Procedura semplificata) è illegittima.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

12 settembre 2023, n. 40

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Liliana Smargiassi (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma)

Rigetto dell'istanza di ricusazione da parte del Consiglio di Disciplina territoriale – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Esposti a carico di componenti del Consiglio di Disciplina – Spostamento della competenza verso il Consiglio di Disciplina costituito presso l'Ordine sito nella sede della Corte d'Appello viciniore – Termini di presentazione - Fattispecie della "grave inimicizia" tra le parti in caso di denuncia-querela nei confronti dell'incolpato – Sussistenza – Conseguenza – Accoglimento dell'istanza di ricusazione.

Artt. 51 e 52 c.p.c.;
D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, art. 51;

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, art. 6.

E' ammissibile l'impugnazione proposta dall'incolpato in un procedimento disciplinare al Consiglio di Disciplina Nazionale avverso la delibera del Consiglio di Disciplina dell'Ordine territoriale che rigetta l'istanza di ricusazione dallo stesso proposta.

Il Consiglio di Disciplina territoriale, che si vede trasmettere gli atti di un fascicolo disciplinare da altro Consiglio di Disciplina territoriale, deve, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento del 18/19 marzo 2015, pronunciarsi sulla legittimità della ricusazione e, per l'effetto, sostituirsi al Consiglio di Disciplina cui appartengono i componenti che sono stati ricusati.

La ricusazione è uno strumento di origine processuale finalizzato ad assicurare l'imparzialità e la terzietà del soggetto giudicante attraverso il rimedio della sostituzione, su richiesta del soggetto giudicato, del giudicante.

L'art. 52, comma 2, del Codice di Procedura Civile prevede che l'istanza di ricusazione debba essere proposta "due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario". E' quindi tempestiva l'istanza di ricusazione proposta dopo la notifica dell'apertura del procedimento disciplinare e prima della prima audizione formale del professionista.

Può ritenersi integrata la fattispecie della ricusazione di cui all'art. 51, n. 3), c.p.c. (tra l'altro, grave inimicizia con una delle parti o alcuno dei suoi difensori) nel caso di denuncia-querela presentata dal componente del Consiglio di Disciplina nei confronti dell'incolpato.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

25 ottobre 2023, n. 41

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Tito Antonio Giuffrida (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma)

Mancato assolvimento della Formazione professionale continua – Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per tredici giorni – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Irrilevanza giustificazione *ex post* di grave malattia se non tempestivamente denunciata ai fini della relativa esenzione – Rigetto del ricorso.

D.P.R. 12 agosto 2012, n. 137 art. 7;
Codice deontologico, art. 8;
Regolamento per la formazione professionale continua, art. 8.

L'esenzione dall'obbligo formativo per malattia può essere oggetto di un provvedimento amministrativo specifico che l'iscritto deve chiedere senza ritardo rispetto al sopravvenire della causa di esenzione (art. 8, comma 2, del Regolamento per la formazione professionale continua). In

altri termini, l'inadempimento dell'obbligo formativo non può essere giustificato ex post deducendo ad anni di distanza pretesi impedimenti.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

25 ottobre 2023, n. 42

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Liliana Smargiassi (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Messina)

Delibera di rigetto dell'istanza dell'incolpato di astensione dei componenti il Consiglio di Disciplina – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Pretesa violazione da parte degli stessi delle norme sulla protezione dei dati personali dell'incolpato – Infondatezza – Rigetto del ricorso.

Artt. 51 e 52 c.p.c.;
D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, art. 51;
Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, art. 6.

Essendo i motivi di astensione e ricusazione tassativi non costituisce motivo di ricusazione la pretesa violazione da parte dei componenti il Consiglio di disciplina delle norme sul trattamento dei dati personali dell'incolpato per avere il Consiglio comunicato, tra gli altri, ad INPS ed INAIL e all'Agenzia delle Entrate il provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio della professione disposto nei confronti del professionista.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

25 ottobre 2023, n. 43

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Rosaria Garbuglia (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma)

Procedimento penale a carico di un professionista per reato di truffa aggravata – Sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione – Apertura di un procedimento disciplinare – Valorizzazione degli elementi di prova acquisiti nel procedimento penale per un'autonoma valutazione sulla sussistenza del fatto costituente illecito disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per trenta giorni – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

Codice deontologico, artt. 6, comma 1, e 11, commi 1 e 3.

L'organo di disciplina può valorizzare gli elementi di prova acquisiti nel procedimento penale conclusosi con la formula del "non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato" per

accertare un comportamento illecito del professionista sul piano strettamente deontologico (indipendentemente dagli aspetti di rilevanza penale della vicenda).

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

25 ottobre 2023, n. 44

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Annalisa Naldi (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma)

Procedimento penale nei confronti di un professionista per reati di associazione per delinquere e bancarotta fraudolenta – Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione dall'Albo – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Esclusione applicazione circostanze attenuanti – Rigetto del ricorso.

Regolamento recante il Codice delle sanzioni artt. 4, 7 e 9.

E' legittima la radiazione di un iscritto che abbia organizzato un complesso sistema (del quale era al vertice) finalizzato a pianificare i fallimenti di numerose società in difficoltà economica così da consentire agli effettivi amministratori delle società fallite di far ricadere le responsabilità su prestanome (dallo stesso professionista individuati e retribuiti), di distrarre i beni aziendali e frodare i creditori (perlopiù Istituti di credito e fisco). Il versamento da parte del professionista di un minimo importo su un apposito libretto di risparmio giudiziario non vale ad integrare l'attenuante di cui all'art. 9 del Regolamento recante il Codice delle sanzioni disciplinari.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

25 ottobre 2023, n. 45

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Ugo Marco Pollice (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pescara)

Mancato assolvimento della Formazione professionale continua - Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per tre giorni – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Decesso del professionista - Dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Art. 100 c.p.c.;
D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, art. 49.

Il decesso dell'incolpato determina il venir meno di qualsiasi potestà punitiva dell'Ordine professionale e l'estinzione del procedimento disciplinare, non potendo riconoscersi agli eredi alcuna legittimazione a proseguirlo, sia perché la sanzione ha carattere personale, può essere comminata solo ad iscritto all'Albo e può essere scontata solo da quest'ultimo. Eventuali lesioni dei diritti patrimoniali dell'iscritto deceduto derivanti da provvedimenti disciplinari (in ipotesi illegittimi) possono farsi valere davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria. Con il decesso dell'incolpato non si

rinvengono pertanto soggetti che abbiano un interesse giuridicamente rilevante e la necessaria legittimazione per proseguire il procedimento.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

25 ottobre 2023, n. 46

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Michela Marrone (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani)

Mancato assolvimento della Formazione professionale continua – Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per un mese – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Irrilevanza giustificazione di malattia rappresentata *ex post* se non tempestivamente denunciata ai fini della relativa esenzione – Rigetto del ricorso.

D.P.R. 12 agosto 2012, n. 137 art. 7;
Codice deontologico, art. 8;
Regolamento per la formazione professionale continua, artt. 4, 7 e 8;
Regolamento recante il Codice delle sanzioni, art. 9.

L'esenzione dall'obbligo formativo per malattia può essere oggetto di un provvedimento amministrativo specifico che l'iscritto deve chiedere senza ritardo rispetto al sopravvenire della causa di esenzione (art. 8, comma 2, del Regolamento per la formazione professionale continua). In altri termini, l'inadempimento dell'obbligo formativo non può essere giustificato ex post deducendo ad anni di distanza pretesi impedimenti. Né risulta applicabile l'attenuante di cui all'art. 9 del Codice delle sanzioni, non potendosi riconoscere buona fede in una chiara violazione di obblighi di Regolamento di cui l'iscritto era ben consapevole e non potendosi qualificare "spontanea" e "tempestiva riparazione del danno arrecato" (cfr. la circostanza attenuante di cui all'art. 9, cit.) nel proposito di recuperare in futuro i CFP non conseguiti.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

25 ottobre 2023, n. 47

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Domenico Calvelli (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Livorno)

Mancato assolvimento della Formazione professionale continua – Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per 45 giorni – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Irrilevanza giustificazione di malattia di familiari rappresentata *ex post* se non tempestivamente denunciata e non tale da determinare effettiva interruzione dell'attività professionale – Rigetto del ricorso.

D.P.R. 12 agosto 2012, n. 137 art. 7;
Codice deontologico, art. 8;
Regolamento per la formazione professionale continua, art. 8.

L'esenzione dall'obbligo formativo per malattia di familiari può essere oggetto di un provvedimento amministrativo specifico che l'iscritto deve chiedere senza ritardo rispetto al sopravvenire della causa di esenzione (art. 8, comma 2, del Regolamento per la formazione professionale continua). In altri termini, l'inadempimento dell'obbligo formativo non può essere giustificato ex post deducendo ad anni di distanza pretesi impedimenti.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

29 novembre 2023, n. 48

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Liliana Smargiassi (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona)

Condanne penali a carico di un professionista risalenti ad oltre 5 anni dall'avvio dell'azione disciplinare – Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per sei mesi – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Prescrizione – Accoglimento del ricorso.

D. Lgs. 28 giugno 2005, artt. 50 e 56.

L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni (art. 56 della legge professionale) e il relativo termine, in caso di processo penale, decorre dalla sentenza irrevocabile di condanna avente ad oggetto i medesimi fatti che costituirebbero illecito disciplinare. L'azione disciplinare per fatti consistenti nei comportamenti illeciti per i quali venne comminata la condanna penale di cui sopra, non può perciò essere esercitata dopo tale termine.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

29 novembre 2023, n. 49

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Annalisa Naldi (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona)

Condanne penali a carico di un professionista risalenti ad oltre 5 anni dall'avvio dell'azione disciplinare – Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per dodici mesi – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Prescrizione – Accoglimento del ricorso.

D.Lgs. 28 giugno 2005, artt. 50 e 56.

L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni (art. 56 della legge professionale) e il relativo termine, in caso di processo penale, decorre dalla sentenza irrevocabile di condanna avente ad oggetto i medesimi fatti che costituirebbero illecito disciplinare. L'azione disciplinare per fatti consistenti nei comportamenti illeciti per i quali venne comminata la condanna penale di cui sopra, non può perciò essere esercitata dopo tale termine.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

29 novembre 2023, n. 50

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Vincenzo Morelli (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona)

Condanne penali a carico di un professionista risalenti ad oltre 5 anni dall'avvio dell'azione disciplinare – Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per dodici mesi – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Prescrizione – Accoglimento del ricorso.

D.Lgs. 28 giugno 2005, artt. 50 e 56.

L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni (art. 56 della legge professionale) e il relativo termine, in caso di processo penale, decorre dalla sentenza irrevocabile di condanna avente ad oggetto i medesimi fatti che costituirebbero illecito disciplinare. L'azione disciplinare per fatti consistenti nei comportamenti illeciti per i quali venne comminata la condanna penale di cui sopra, non può perciò essere esercitata dopo tale termine.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

29 novembre 2023, n. 51

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Rosaria Garbuglia (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine)

Dichiarazione sostitutiva di certificazione – Falsa attestazione della partecipazione ad eventi formativi – Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione dall'Albo – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Accoglimento parziale del ricorso con irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per quindici mesi.

Codice deontologico della professione, art. 6, commi 1 e 2; art. 11, commi 1 e 3.

La presentazione di una "dichiarazione sostitutiva di certificazione" che attesti falsamente la partecipazione ad una serie di eventi formativi in contrasto con quanto rilasciato dagli enti formatori

costituisce un illecito deontologico punibile (almeno con riguardo alla fattispecie accertata nel relativo procedimento disciplinare) con la sospensione disciplinare.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

29 novembre 2023, n. 52

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Vincenzo Morelli (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma)

Mancato assolvimento della Formazione professionale continua – Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per cinquantatre giorni – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - – Sostituzione del provvedimento impugnato, da parte del Consiglio di Disciplina territoriale, con altro provvedimento che sostanzialmente accoglie le ragioni del ricorrente – Omessa impugnazione di questo ultimo provvedimento – Dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Art. 100 c.p.c.

Cessa la materia del contendere se il provvedimento disciplinare impugnato davanti al Consiglio di Disciplina Nazionale è sostituito prima della decisione del Consiglio di Disciplina Nazionale da altro provvedimento disciplinare che sostanzialmente accoglie le ragioni del ricorrente e che non è a sua volta impugnato (nella specie, il nuovo provvedimento disciplinare riconosceva al ricorrente i crediti formativi che egli riteneva di avere conseguito e rimodulava di conseguenza la sanzione disciplinare).

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

29 novembre 2023, n. 53

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Michela Marrone (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani)

Esposto a carico di un iscritto per restituzione tardiva e parziale della documentazione di pertinenza del cliente e per violazione dell'obbligo di stipulare la polizza professionale comunicandone al cliente gli estremi –Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per sei mesi – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Rigetto del ricorso.

D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, art. 5;
Codice deontologico, artt. 16 e 23;
Regolamento recante il Codice delle sanzioni disciplinari, art. 4.

Con riferimento all'obbligo di stipula e di comunicazione dell'assicurazione professionale, l'art. 5 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali)

prevede al primo comma che "il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva". La violazione di tale disposizione costituisce illecito deontologico.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

29 novembre 2023, n. 54

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Ugo Marco Pollice (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona)

Provvedimento di archiviazione del procedimento penale nei confronti di un professionista indagato per avere compiuto, in qualità di liquidatore giudiziale a seguito di procedura di concordato, senza l'autorizzazione del Giudice Delegato, operazioni contrattuali e pagamenti di rilevante entità economica – Apertura di un procedimento disciplinare - Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per trenta giorni – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

Codice deontologico, artt. 5, comma 1, 6, commi 1 e 3, 9, commi 1,4 e 5, e 11, comma 3.

Costituisce violazione dei precetti deontologici di integrità e correttezza professionale e determina una lesione dell'immagine della categoria professionale (anche in ragione del coinvolgimento nella vicenda degli organi giudiziari) la condotta del dottore commercialista che, avendo assunto l'incarico di liquidatore giudiziale compia per negligenza, senza l'autorizzazione del Giudice Delegato, operazioni contrattuali e pagamenti di rilevante entità economica.